

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 2007²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Berna

all'abrogazione dell'articolo 79 capoverso 1 lettera f della costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2005;

2. Svitto

ai paragrafi 25 numero I, 60, 61, 62, 63 e 83 lettera d della costituzione cantonale, modificati nella votazione popolare del 21 maggio 2006;

3. Glarona

agli articoli 20 capoversi 2–4, 29 capoverso 1, 33 capoversi 2 e 3, 52 capoverso 4, 76 capoverso 1, 122, 128 capoverso 2, 130 capoverso 4, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 155 della costituzione cantonale, nonché all'abrogazione degli articoli 117 capoverso 3, 123, 124, 125, 126, 126a, 128 capoverso 3 e 145 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 7 maggio 2006;

4. Appenzello Interno

all'articolo 30 capoverso 9 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 30 aprile 2006;

5. Vaud

agli articoli 52a, 108 capoverso 2, 131 capoversi 1 e 4 e 178 capoverso 4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 novembre 2005.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2007 593

